

Legge regionale 23 giugno 2015, n. 12.

Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione, per sviluppare la cultura del consumo critico come modello di vita virtuoso avente vantaggi sia economici che ambientali e sociali, promuove e sostiene progetti e attività di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni invenduti come definiti all'articolo 2, favorisce le azioni dei soggetti di cui al comma 2, individuando le strategie, gli obiettivi e le modalità di intervento e garantendone la diffusione su tutto il territorio regionale, con le seguenti finalità:

- a) sostenere le fasce di popolazione più esposte al rischio di impoverimento;
- b) consentire una riduzione dei rifiuti conferiti in discarica;
- c) ridurre i costi di smaltimento;
- d) favorire la creazione di nuovi posti di lavoro.

2. I progetti e le attività di cui al comma 1 sono promossi dai seguenti soggetti:

- a) gli enti locali, singoli ed associati;
- b) i soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali');
- c) i soggetti iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);
- d) i soggetti iscritti al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
- e) i soggetti iscritti all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare i progetti e le attività di cui al comma 1 anche in collaborazione con i produttori ed i distributori presenti sul territorio regionale, con le loro associazioni di categoria, nonché con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti).

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si definiscono invenduti i seguenti beni:

- a) i prodotti agro-alimentari di prossima scadenza e destinati all'eliminazione dal circuito commerciale;
- b) i prodotti agricoli non raccolti e rimasti in campo;
- c) i pasti non serviti dalla ristorazione e dalla somministrazione collettiva;
- d) i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prossima scadenza e destinati all'eliminazione dal circuito commerciale;
- e) i beni non di lusso di cui all'articolo 13 comma 3 del d.lgs. 460/1997.

Art. 3.
(Contributi)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione concede ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, operanti sul territorio regionale da almeno tre anni, contributi per la realizzazione di progetti volti al recupero ed alla valorizzazione dei beni invenduti sul territorio regionale.

Art. 4.
(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la commissione consiliare competente, approva il regolamento di attuazione, il quale definisce:

- a) le linee guida programmatiche con le quali si stabiliscono tempi, criteri, modalità di attuazione e di finanziamento triennale degli interventi sulla base delle risorse economiche disponibili;
- b) gli specifici contenuti dei bandi e le modalità di approvazione e finanziamento dei progetti e delle attività di recupero, valorizzazione, stoccaggio e redistribuzione dei beni di cui all'articolo 2;
- c) l'entità massima erogabile dei contributi, le procedure ed i termini per la presentazione delle domande;
- d) la disciplina delle modalità di realizzazione delle campagne di sensibilizzazione diffusa, di formazione specifica e di informazione di cui all'articolo 5, realizzate con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 5.
(Campagne di sensibilizzazione, formazione e informazione)

1. La Giunta regionale realizza, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, campagne di sensibilizzazione, di formazione e di informazione, finalizzate a sviluppare la cultura del consumo critico e della trasformazione degli sprechi in risorse, riducendo la dispersione dei beni di cui all'articolo 2.

Art. 6.
(Obblighi di informazione)

1. La Giunta regionale elabora, annualmente, un rapporto di monitoraggio delle diverse azioni avviate, predispone l'analisi dell'impatto delle azioni realizzate e li trasmette alla competente commissione consiliare.

Art. 7.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge valutati, in una prima fase di attuazione della legge, in euro 500.000,00, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2015 suddivisi in euro 400.000,00 per la spesa corrente, nell'ambito dell'UPB A15121 e in euro 100.000,00 per la spesa in conto capitale, nell'ambito dell'UPB A15122 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, si fa fronte riducendo, di pari importo, le dotazioni finanziarie di cui alle UPB A11011 e A11012.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 giugno 2015

p. Sergio Chiamparino
Il Vice Presidente
Aldo Reschigna

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 41

"Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti"

- Presentata dai Consiglieri Motta, Allemano, Baricco, Boeti, Caputo, Giaccone, Grimaldi il 30 luglio 2014..
- Assegnata alla IV Commissione in sede referente e alla I in sede consultiva il 29 settembre 2014.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla IV Commissione il 10 giugno 2015 con relazione di Angela MOTTA e Stefania BATZELLA.
- Approvata in Aula il 16 giugno 2015, con 33 voti favorevoli e 1 non partecipante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 18/1994 è il seguente:

“Art. 2 (Albo regionale e sezioni provinciali 2)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, è istituito l'albo regionale delle cooperative sociali quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall'articolo 115 della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 10 della l.r. 5/2001.

2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi alla persona;
- b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381/91.

2 bis. Le cooperative sociali iscritte alla sezione A di cui al comma 2, lettera a) oltre alle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative, possono gestire anche attività sanitarie nell'ambito del trasporto sanitario, dell'assistenza domiciliare, della residenzialità in strutture ad elevata intensità assistenziale, di ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie.

2 ter. Le attività sanitarie di cui al comma 2 bis sono rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali.

2 quater. Le cooperative sociali iscritte alla sezione A di cui al comma 2, lettera a) possono gestire servizi educativi anche riferibili ad attività di istruzione.

2 quinquies. La Giunta regionale, con successivo provvedimento da adottarsi acquisito il parere della commissione consiliare competente, individua gli specifici ambiti delle attività di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.

3. L'iscrizione all'albo è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale, nonché per accedere ai benefici previsti dalla legge. 9+>L'iscrizione non dà automaticamente titolo allo svolgimento dell'attività.

4. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'iscrizione all'albo regionale soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della stessa legge.

5. Non sono iscrivibili le cooperative ed i consorzi che abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento di attività di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale).

6. L'albo regionale è pubblicato, nel corso del mese di marzo di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale (B.U.R.) della Regione Piemonte.”.

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 38/1994 è il seguente:

Art. 3 (Registri delle organizzazioni di volontariato)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall'articolo 115 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, inserito dall'articolo 10 della l.r. 5/2001.

2. L'iscrizione nei registri e' aperta alle organizzazioni di volontariato che, perseguendo le finalita' di natura civile, sociale e culturale di cui all'articolo 1 della legge, operano in aree di intervento cui corrispondono le seguenti sezioni:

- a) socio-assistenziale;
- b) sanitaria;
- c) impegno civile, tutela e promozione dei diritti;
- d) protezione civile;
- e) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- f) promozione della cultura, istruzione, educazione permanente;
- g) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
- h) educazione motoria, promozione delle attività sportive e tempo libero.

3. Gli organismi di collegamento e di coordinamento sono iscritti in apposita sezione. Gli organismi con sede legale in una determinata provincia e formati in modo prevalente da organizzazioni di volontariato della medesima provincia sono iscritti nelle relative sezioni provinciali. Gli organismi di collegamento e di coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale sono iscritti nella apposita sezione del registro regionale.

4. La Giunta regionale può individuare ulteriori aree di operatività delle organizzazioni di volontariato.

5. L'iscrizione al registro del volontariato e' incompatibile con l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).”.

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 7/2006 è il seguente:

“Art. 6 (Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

1. È istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte. Il registro regionale si articola in una sezione regionale e in sezioni provinciali.

2. Per l'iscrizione nel registro regionale le associazioni sono tenute, in modo cumulativo:

- a) ad avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno sei mesi, ovvero avere almeno una sede operativa in Piemonte, attiva da non meno di sei mesi, ed essere una articolazione territoriale di un'associazione iscritta al registro nazionale di cui all' articolo 7 della l. 383/2000;
- b) ad essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

3. La perdita di uno solo dei due requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dal registro regionale.

4. Nel registro regionale devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione, l'ambito territoriale di attività, il settore di intervento. Nel registro sono altresì iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.

5. L'iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato).

6. L'iscrizione nel registro regionale è condizione necessaria per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 13 e per usufruire dei benefici di cui alla l. 383/2000.

7. L'iscrizione nel registro regionale è condizione per accedere, da parte delle associazioni di promozione sociale e limitatamente a esse, all'assegnazione dei contributi regionali previsti dalle vigenti normative di settore.

8. L'iscrizione nel registro regionale riconosce ai soggetti iscritti il titolo di associazione di promozione sociale.

9. Il registro regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.”.

- Il testo vigente dell'articolo 11 del d.lgs. 460/1997 è il seguente:

“11. Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni.

1. È istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.”.

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 24/2009 è il seguente:

“Art. 6. (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale)

1. È istituito presso l'Assessorato competente per materia l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, di seguito denominato elenco.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) presenza di una sede e di un'autonoma struttura associativa sul territorio regionale, nonché di un'articolazione organizzativa di diretta erogazione di assistenza ai consumatori in almeno quattro province;

b) avvenuta costituzione, da almeno tre anni, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata, e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica nel quale sia previsto come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

d) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza sul territorio di almeno quattro province con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse;

e) tenuta dei libri contabili, redazione di un bilancio sociale o di missione ed elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute, da redigersi secondo i criteri e le modalità che la Giunta regionale individua nella deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, al fine di rendere evidenti e comparabili fra loro le principali risultanze economiche e patrimoniali della gestione;

f) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, da verificare sulla base degli indici previsti dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1;

g) non avere i propri rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere b), c) e g), sono certificati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'associazione dei consumatori e degli utenti con le modalità di cui agli articoli da 46 a 49 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. L'iscrizione nell'elenco è disposta con determinazione dirigenziale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e comprovante il possesso dei requisiti.

5. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

6. Il permanere dei requisiti di iscrizione nell'elenco è verificato anche attraverso la corrispondenza tra il numero di iscritti dichiarati, con le relative quote, e le entrate indicate dall'associazione dei consumatori e degli utenti in bilancio.

7. La perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2, nonché la violazione del divieto di cui al comma 5, comportano la cancellazione dall'elenco.

8. L'elenco è soggetto ad aggiornamento annuale entro il mese di aprile.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 13 del d.lgs. 460/1997 è il seguente:

“13. Erogazioni liberali.

1.

2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle

finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.

6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.

7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.”.

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge

A11011 (Risorse finanziarie e patrimonio Bilancio Titolo 1 spese correnti)

A11012 (Risorse finanziarie e patrimonio Bilancio Titolo 2 spese in conto capitale)

A15121 (Coesione sociale Servizio civile, Terzo settore ed Enti di diritto pubblico e privato, Politiche per la famiglia e per i soggetti deboli Titolo 1: spese correnti)

A15122 (Coesione sociale Servizio civile, Terzo settore ed Enti di diritto pubblico e privato, Politiche per la famiglia e per i soggetti deboli Titolo 2: spese in conto capitale)